successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

**ROSSI** 

Firenze, 7 luglio 2014

#### **AVVERTENZA**

Si pubblicano di seguito il testo del Capo IV e l'Allegato 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)", coordinati con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2014 n. 38/R, sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)".

Capo I Oggetto e definizioni (omesso)

Capo II
Piano comunale di classificazione acustica del territorio (omesso)

## Capo III

Coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali (omesso)

## Capo IV

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

## Art. 15 Autorizzazioni comunali

- 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), della l. 447/1995, i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto, qualora dette attività comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
- 2. Per le attività e manifestazioni di cui al comma 1, che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, o mobile, o all'aperto, individuate specificamente nella classificazione acustica del territorio comunale, l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della disciplina comunale di cui all'articolo 11, comma 3.
- 3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 comportino il superamento dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 3, della 1. 447/1995, stabiliti per la classe di appartenenza, il comune rilascia l'autorizzazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16.

## Art. 16 Autorizzazioni comunali in deroga

- 1. <sup>1</sup> Le autorizzazioni di cui all'articolo 15 possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 3, della 1. 447/1995, fermo restando quanto previsto al comma 2.
- 2. <sup>2</sup> Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui all'articolo 10, comma 5, anche se riferite a eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno, computato per ciascuna delle fasce orarie notturna e diurna di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, non superiore a:
- a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:
  - 1) trenta giorni per le aree di classe V e VI;
  - 2) venticinque giorni per le aree di classe IV;
  - 3) venti giorni per le aree di classe III;
- 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
  - b) nell'ambito del limite massimo di giorni individua-

to dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni in aree di classe V e VI;
- 2) quindici giorni in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni in aree di classe III;
- 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter;
- c) se al chiuso, cinque giorni da chiunque siano organizzate.
- 2 bis.<sup>3</sup> I comuni possono, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).
- 3. I limiti massimi di giorni indicati al comma 2 sono riferiti all'area interessata e non possono essere superati anche in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse.
- 4. Con l'autorizzazione di cui al comma 1 il comune:
  - a) stabilisce la durata della deroga;
- b) individua puntualmente l'area in cui la deroga è consentita;
- c) prescrive le misure necessarie a mitigare l'impatto acustico dell'attività o della manifestazione.
- 5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").
- 5 bis.<sup>4</sup> In caso di manifestazioni temporanee di carattere eccezionale e di particolare interesse pubblico, organizzate o patrocinate da enti locali e soggetti pubblici, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette.) e di cui alla legge regionale 11 aprile 1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.), nel rispetto di quanto previsto al comma 5 ter.
- 5 ter.<sup>5</sup> Nei casi di cui al comma 5 bis, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dalla l. 394/1991, dalla l.r. 49/1995, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la

- tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) nonché previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area e a condizione che:
- a) l'autorizzazione medesima sia concessa una sola volta all'anno, per un massimo di sette giorni consecutivi e prescriva le azioni di mitigazione da attuare affinché l'incremento delle emissioni sonore prodotte non sia superiore a 10 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione di riferimento, sia diurni che notturni;
- b) la porzione dell'area per la quale viene richiesta la deroga sia puntualmente individuata nell'ambito dell'autorizzazione;
- c) i livelli sonori emessi siano controllati, a cura del richiedente, per tutta la durata dell'evento.
- 6. I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 nei casi individuati all'Allegato 4 al presente regolamento. Nei casi di cui al presente comma non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti.<sup>6</sup>
- 7. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni in forma semplificata di cui al comma 6, i comuni possono disciplinare, sulla base degli indirizzi di cui all'Allegato 4, le fasce orarie ed i valori limite di immissione, in deroga a quelli individuati per la classe di appartenenza, da rispettare per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni.
- 8. I comuni disciplinano le modalità di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
- 9. Sul sito web del comune è pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate sul proprio territorio ai sensi del presente articolo.

#### Capo V

Piani comunali di risanamento acustico (omesso)

### Capo VI

Modalità per il controllo della documentazione di previsione di impatto acustico (omesso)

## Capo VII Disposizioni finali (omesso)

- Allegato 1 Linee guida applicative per la predisposizione dei piani comunali di classificazione acustica (omesso)
- Allegato 2 Criteri per la individuazione delle zone silenziose di cui all'art. 2 del d.lgs. 194/2005 (omesso)
  - Allegato 3 Linee Guida sugli elementi da valutare

nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica (omesso)

#### Allegato 4

Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici

4.1 Contenuti ed elaborati della domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga

Alla domanda per il rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 16 del presente regolamento è allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, che indica e contiene:

- a) l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c) per i cantieri, l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.), con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- d) la durata complessiva della manifestazione o del cantiere e quella delle singole attività in cui si articola;
- e) i livelli di emissione sonora cui sarebbero sottoposti i ricettori in assenza di interventi di mitigazione attiva o passiva e quelli attesi in caso di utilizzazione degli accorgimenti di cui alla lettera a);
- f) i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

Relativamente alle parti indicate alle lettere e) ed f) la relazione è sottoscritta anche dal tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della L. 447/1995.

4.2 Rilascio delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata

I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazione in deroga di cui all'articolo 16 del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di *classe III, IV, V e V I'* e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1. orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria compresa tra le ore otto e le ore dician-

nove, con possibilità per il comune di ridurre tale fascia oraria distinguendo tra periodo invernale ed estivo.

- 2. limiti:
- 70 dB(A);
- 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne;

nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi.

- 3. durata dei lavori: massimo venti giorni lavorativi.
- 4. giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Nel caso di attività di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la domanda di autorizzazione indica e contiene:

- 1. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal d.lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti;
- 2. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- 3. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- 4. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.
- b) Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - 1. limiti:
- esternamente all'area: coincidono con i limiti di zona (assoluti di immissione e di emissione) in prossimità dei recettori sensibili presenti;
- internamente all'area: coincidono con quelli definiti dai comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del presente regolamento.
- 2. orario dell'attività: si svolge nelle fasce orarie stabilite dai comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del presente regolamento.

In tali casi la domanda di autorizzazione indica e contiene:

- 1. una relazione che attesti il rispetto dei valori limite e delle fasce orarie stabilite dai comuni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del presente regolamento;
- 2. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
- c) Attività temporanee e manifestazioni da svolgersi in aree diverse da quelle di cui alla lettera b), ricadenti in *classe III, IV, V e VI* 8 e non in prossimità di scuole, ospe-

dali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.
- 2. limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore.
- 3. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
  - 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
  - 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.
  - 4. durata:
- nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso;
- concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi di cui sopra anche le deroghe di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento eventualmente rilasciate nellamedesima area.

Ove la manifestazione o attività abbia una durata superiore ai tre giorni, la domanda di autorizzazione indica e contiene:

- 1. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
- 2. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
- 3. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

### 4.3 Misurazione e valutazione dei limiti in deroga

I limiti della deroga sono considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più esposti al rumore ovvero negli ambienti abitativi interni esposti al rumore.

Nel caso di attività svolte anche al chiuso il corrispondente limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore e strutturalmente collegato.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misura-

to conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura è di almeno quindici minuti, e i risultati sono eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Allegato 5 - Criteri e modalità per la predisposizione del piano comunale di risanamento acustico (omesso)

Allegato 6 - Valutazione delle priorità dei singoli interventi del piano comunale di risanamento acustico (omesso)

- <sup>1</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 1.
- <sup>2</sup> Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 1.
- <sup>3</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 1.
- <sup>4</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 1.
- <sup>5</sup> Comma aggiunto con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 1.
- <sup>6</sup> Parole aggiunte con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 1.
- <sup>7</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 2.
- <sup>8</sup> Parole così sostituite con d.p.g.r. 7 luglio 2014, n. 38/R, articolo 2.

## **SEZIONE III**

# COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 10 luglio 2014, **n. 28** 

D.L. 91/2014 - Individuazione dell'Ufficio del Commissario straordinario delegato e prime disposizioni attuative.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Visto l'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con cui vengono previsti piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni